

Oggetto: Piano di Tutela delle Acque (D.A.A.L.R. n. 145 del 26/01/2010), Norme Tecniche di Attuazione (NTA), art. 73: modifiche e integrazioni degli Articoli 19 e 21 (Aree di salvaguardia -AdS- e Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano); definizione dei contenuti dell'atto di proposta di individuazione da parte delle AATO e delle modalità di approvazione e pubblicazione da parte della Regione delle AdS; approvazione della metodologia semplificata per la individuazione delle AdS delle captazioni idropotabili minori (portata media derivata \leq 10 l/s).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

1. Di apportare agli Articoli 19 e 21 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), sezione D del Piano di Tutela delle Acque (Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 145 del 26/01/2010), ai sensi dell'art. 73 delle medesime NTA, le modifiche e le integrazioni contenute nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente atto.
2. Di definire i contenuti dell'atto di proposta di individuazione da parte delle AATO e le modalità di approvazione e pubblicazione da parte della Regione delle Aree di Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente atto.



3. Di approvare la metodologia semplificata per la individuazione delle Aree di Salvaguardia delle captazioni idropotabili minori (portata media derivata ≤ 10 l/s) di cui all'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acqua;

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n° 31 *“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”*;

Conferenza Stato-Regioni del 12 dicembre 2002 – Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente *“Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”*;

Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, Parte terza;

Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 *“Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento”*;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2155 del 21/12/2009 *“Criteri generali per utilizzazione di contributi regionali alle AATO e all'ARPAM finalizzati ad una prima individuazione delle aree di salvaguardia e delle zone di protezione delle risorse idriche superficiali e sotterranee ad uso idropotabile di pubblico interesse della Regione”*;

Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 145 del 26/01/2010 *“Piano di tutela delle acque (PTA) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articolo 121”*;

Legge Regionale 28 dicembre 2011, n. 30 *“Disposizioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato”*;

Deliberazione della Giunta regionale n. 1283 del 10/09/2012 *“Piano di Tutela delle Acque (Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 145 del 26/01/2010). Norme Tecniche di Attuazione, art. 5 comma 3: aggiornamento e implementazione sezione D – Norme Tecniche di Attuazione”*;

Decreto n. 205 del 09.08.2018 del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio;

L.R. n. 9 del 5 marzo 2020 *“Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari”*.

Motivazione

PREMESSA: Le Aree di Salvaguardia (AdS) delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono aree protette ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e debbono intendersi come quelle porzioni di territorio regionale in cui si applicano divieti, regolamentazioni e vincoli finalizzati alla prevenzione del degrado, nonché al miglioramento qualitativo delle acque in afflusso ai punti di presa e captazione, intendendo garantire le stesse da eventuali



contaminazioni di inquinanti provenienti dalla superficie o dal suolo-sottosuolo. Le AdS sono distinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione. Per definirne l'estensione e la geometria è necessario acquisire elementi di conoscenza del territorio e delle risorse idriche, sia superficiali che sotterranee: in particolare, e principalmente secondo i criteri indicati dalle Linee guida della Conferenza Stato-Regioni del 12 dicembre 2002, si tratta di produrre studi inerenti le caratteristiche geologico-strutturali e idrogeologiche degli acquiferi, le modalità di alimentazione dei medesimi, i rapporti esistenti tra acquiferi superficiali e profondi, la velocità di circolazione delle acque nel sottosuolo e la tipologia di eventuali centri di pericolo.

La direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acqua stabilisce:

- all'articolo 6 "*Registro delle aree protette*", che gli Stati membri provvedono all'istituzione di uno o più registri di tutte le aree di ciascun distretto idrografico alle quali è stata attribuita una protezione speciale... omissis ...;
- all'articolo 7 "*Acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile*", che all'interno di ciascun distretto idrografico gli Stati membri individuano tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m³ al giorno -pari a 0,11574 l/s- o servono più di 50 persone e i corpi idrici destinati a tale uso in futuro ... omissis ... ; che gli Stati membri provvedono alla necessaria protezione dei corpi idrici individuati al fine di impedire il peggioramento della loro qualità per ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. Gli Stati membri possono definire zone di salvaguardia per tali corpi idrici;
- all'allegato IV "*Aree protette*", che il registro delle aree protette istituito dall'articolo 6 comprende i seguenti tipi di aree protette: aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano a norma dell'articolo 7 ... omissis...

La normativa italiana di riferimento sulla tutela della qualità delle acque, e nello specifico per quelle superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, è rappresentata dal D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), nella sua parte terza, che recepisce la direttiva quadro 2000/60/CE e che ha abrogato il D.lgs. n. 152/99.

All'articolo 94, comma 1 del suddetto decreto è stabilito che "su proposta degli enti di governo dell'ambito, le Regioni per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione".

I commi 3, 4 e 7 del medesimo articolo 94 disciplinano, rispettivamente, la zona di tutela assoluta, la zona di rispetto e la zona di protezione delle captazioni idropotabili, stabilendo limiti e prescrizioni per quelle di tutela assoluta e di rispetto.

La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. (vd. articolo 94, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006). In



essa è vietato l'utilizzo delle sostanze elencate nella Tabella 1 dell'Allegato A della L.R. n. 9 del 5 marzo 2020 "Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari".

La zona di rispetto rappresenta la porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta ed è da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata; può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o di captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività (vd. articolo 94, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006; articolo 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche; L.R. n. 9 del 5 marzo 2020 "Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari"):

- a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione dei rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- m) pozzi perdenti;
- n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta;
- o) è vietato il riutilizzo di acque reflue per scopi irrigui;
- p) è vietato l'utilizzo delle sostanze elencate nella Tabella 1 dell'Allegato A della L.R. n. 9 del 5 marzo 2020 "Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari".

Per gli insediamenti o le attività sopra elencati preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro sicurezza (vd. articolo 94, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006).

Le regioni disciplinano all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture e attività: a) le opere idrauliche e fognarie; b) l'edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione; c) le opere viarie, ferroviarie e, in genere, le infrastrutture di servizio; d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione per lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti, pesticidi e fitofarmacia in genere (vd. articolo 20, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche).

Le prime misure da adottare all'interno delle zone di rispetto sono così individuate: a) è vietato il riutilizzo delle acque reflue per scopi irrigui; per le condotte fognarie è richiesta un'alta affidabilità relativamente alla tenuta, che deve essere garantita per tutta la durata dell'esercizio



e deve essere periodicamente controllata (vd. articolo 20, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche).

La zona di protezione è un'area più ampia delle precedenti tanto da includerle e deve essere delimitata secondo le indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In essa la Giunta Regionale, ove necessario, adotta le misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore (vd. articolo 94, comma 7 del D.Lgs. n. 152/20; articolo 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche).

Nel mese di dicembre 2002, ai sensi del previgente D.Lgs. n. 152/99 successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 152/2006, la Conferenza Stato-Regioni ha ritenuto necessario emanare Linee Guida finalizzate alla tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto di pubblico interesse. Tali Linee Guida costituiscono ancora un valido riferimento tecnico e normativo in quanto dettano i criteri generali per l'individuazione delle AdS dei pozzi, delle sorgenti e delle captazioni di acque superficiali a uso idropotabile.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 2155 del 21/12/2009 si è inteso dare attuazione a quanto previsto all'articolo 94 del D.Lgs. n. 152/2006, precisamente con una prima individuazione delle AdS delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. La suddetta delibera ha assegnato contributi, pari a 85.000 € ciascuno, alle cinque Autorità di Ambito Territoriale Ottimale della Regione (AATO), affinché le medesime effettuassero ricognizioni e studi su un numero predefinito di captazioni idropotabili di competenza, avvalendosi anche della collaborazione scientifica dell'ARPAM, per una prima individuazione delle rispettive AdS.

La Deliberazione della Giunta regionale n. 2155 del 21/12/2009, in particolare, incaricava il Dirigente dell'allora PF denominata Tutela delle Risorse Ambientali di stipulare apposite convenzioni con le AATO e con l'ARPAM, a seguito delle quali le AATO si impegnavano a implementare studi per l'individuazione preliminare delle AdS di alcune captazioni idropotabili e di inoltrare una bozza di proposta di individuazione al competente ufficio regionale. Gli estremi delle convenzioni sono i seguenti:

- Convenzione del 18 giugno 2010 tra la Regione Marche – Posizione di Funzione Tutela delle Risorse Ambientali del Servizio Ambiente e Paesaggio e l'AATO 1, per la prima individuazione delle Aree di Salvaguardia e delle Zone di Protezione delle risorse idriche superficiali e sotterranee ad uso idropotabile di pubblico interesse;
- Convenzione del 28 settembre 2010 tra la Regione Marche – Posizione di Funzione Tutela delle Risorse Ambientali del Servizio Ambiente e Paesaggio e l'AATO 2, per la prima individuazione delle Aree di Salvaguardia e delle Zone di Protezione delle risorse idriche superficiali e sotterranee ad uso idropotabile di pubblico interesse;
- Convenzione del 3 giugno 2010 tra la Regione Marche – Posizione di Funzione Tutela delle Risorse Ambientali del Servizio Ambiente e Paesaggio e l'AATO 3, per la prima individuazione delle Aree di Salvaguardia e delle Zone di Protezione delle risorse idriche superficiali e sotterranee ad uso idropotabile di pubblico interesse;
- Convenzione del 1 agosto 2011 tra la Regione Marche – Posizione di Funzione Difesa del Suolo e Risorse Idriche del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per



la Protezione Civile e l'AATO 4, per la prima individuazione delle Aree di Salvaguardia e delle Zone di Protezione delle risorse idriche superficiali e sotterranee ad uso idropotabile di pubblico interesse;

- Convenzione del 1 agosto 2011 tra la Regione Marche – Posizione di Funzione Difesa del Suolo e Risorse Idriche del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile e l'AATO 5 per la prima individuazione delle Aree di Salvaguardia e delle Zone di Protezione delle risorse idriche superficiali e sotterranee ad uso idropotabile di pubblico interesse;
- Convenzione del 30 novembre 2011 tra la Regione Marche – Posizione di Funzione Difesa del Suolo e Risorse Idriche del Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile e Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Marche – "ARPAM", per la prima individuazione delle Aree di Salvaguardia e delle Zone di Protezione delle risorse idriche superficiali e sotterranee ad uso idropotabile di pubblico interesse.

Con le convenzioni sopra citate e con ulteriori studi successivi (allo stato attuale, eseguiti esclusivamente dall'AATO2), sono state svolte dalle AATO indagini idrogeologiche approfondite per definire preliminarmente le AdS di 170 captazioni idropotabili, comprensive di derivazioni superficiali, pozzi, campi pozzi e sorgenti.

Di seguito si riepiloga per singola AATO di appartenenza il numero di captazioni idropotabili studiate, distinguendo le captazioni di acque superficiali dalle captazioni di acque sotterranee. Inoltre, nella tabella si specifica il formato dei files vettoriali con cui sono state digitalizzate le perimetrazioni delle AdS e si riportano gli estremi delle note di trasmissione degli studi inviati dalle AATO agli uffici regionali.

ATO / Nota di trasmissione degli studi	N° captazioni di acque superficiali	N° captazioni di acque sotterranee	Formato poligoni AdS
AATO1 / Nota n. 1005 del 29.11.2013	6	109	dwg
AATO2 / Nota n. 689 del 06.09.2013 e Nota del 29.05.2018	-	24	dwg /shp
AATO3 / Nota n. 382 del 22.03.2017	2	11	shp
AATO4 / Nota email del 27.03.2018	-	12	shp
AATO5 / Nota del 28.03.2018	-	6	shp
Totale	8	162	

E' necessario, pertanto, formalizzare le AdS individuate preliminarmente dalle AATO per le succitate 170 captazioni idropotabili, nonché le AdS che verranno successivamente proposte dalle AATO per le ulteriori captazioni.

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche (PTA) è stato approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 145 del 26 gennaio 2010 (Supplemento Ordinario n. 1/2010 al BUR n. 20 del 26 febbraio 2010), a seguito di un lungo percorso di partecipazione e di consultazione pubblica, protrattosi per tutto l'anno 2008 e dei lavori di un tavolo tecnico di confronto, istituito dalla IV Commissione Consiliare, che ha



operato per tutto l'anno 2009. In particolare, l'art. 73 "*Modificazioni e integrazioni delle presenti NTA*" stabilisce che alla Giunta regionale competono la modifica e le integrazioni delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PTA.

Ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, le AdS delle captazioni idropotabili sono distinte in:

- a) zone di tutela assoluta;
- b) zone di rispetto, eventualmente distinte in zone di rispetto ristrette e allargate;
- c) zone di protezione.

Per maggior chiarezza espositiva e per coerenza con la normativa nazionale in materia, è opportuno che al comma 1 dell'articolo 19 "*Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*" delle NTA del PTA sia richiamata la medesima distinzione delle AdS in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione.

L'individuazione delle AdS è un processo complesso e articolato che richiede molto spesso la redazione di studi idrogeologici approfonditi e dettagliati, comprensivi della valutazione degli effetti che la sequenza sismica 2016-2017 e il cambiamento climatico in atto hanno determinato e determinano sulla circolazione idrica superficiale e sotterranea di un'ampia area del territorio regionale. Tali effetti, peraltro, possono protrarsi per anni prima di regredire o di stabilizzarsi e consistono, generalmente, in variazioni del regime idrologico delle sorgenti sia puntuali che diffuse in alveo (così dette sorgenti lineari). Di conseguenza, si ritiene opportuno prorogare i termini per la proposta di individuazione delle AdS da parte delle AATO, apportando modifiche ai commi 1, 2 e 3 bis del vigente Articolo 19 delle NTA del PTA per quanto concerne le scadenze temporali ivi indicate, introducendo in essi, rispettivamente, il nuovo limite temporale del 31 dicembre 2023 (commi 1 e 2) e il nuovo limite temporale del 31 dicembre 2024 (comma 3bis), eccetto per le AdS delle captazioni idropotabili corrispondenti a grandi derivazioni, per le quali si stabiliscono i nuovi limiti temporali del 30 settembre 2021 (grandi derivazioni i cui studi delle AdS si sono conclusi alla data del 31.12.2020) e del 31 dicembre 2021 (grandi derivazioni le cui AdS non sono state ancora definite alla data del 31.12.2020), mentre per le piccole derivazioni i cui studi delle AdS si sono conclusi alla data del 31.12.2020 si stabilisce il nuovo limite temporale del 31 dicembre 2022, come dettagliatamente specificato nell'Allegato 1 della DGR.

Le definizioni e le tempistiche indicate nel nuovo comma 1 dell'Articolo 19 delle NTA del PTA rendono superflui, in quanto ripetitivi, i contenuti dei commi 1 e 2 dell'Articolo 21 delle NTA. Pertanto, i commi 1 e 2 dell'Articolo 21 delle NTA sono abrogati (vd. Allegato 1 della DGR).

Le normative nazionale e regionale stabiliscono che le AdS vengano individuate dalla Regione su proposta delle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (AATO). Tuttavia, il vigente art. 19 delle NTA del PTA non definisce con precisione la tempistica, gli atti e i contenuti degli atti con i quali le AATO prima, e la Giunta Regionale poi, procedono all'individuazione formale delle AdS delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

Si rende, pertanto, necessario specificare quali siano, all'interno del procedimento amministrativo finalizzato all'individuazione delle AdS:

- gli atti in capo alle diverse Amministrazioni/Enti/Stakeholders;
- le fasi di evidenza pubblica;



- i contenuti tecnici e cartografici degli atti di proposta delle AATO e delle delibere di Giunta Regionale;
- i tempi per lo svolgimento delle diverse fasi procedurali.

A tal fine e allo scopo di stabilire criteri uniformi e omogenei applicabili a tutto il territorio regionale, con l'Allegato 2 "*Contenuti dell'atto di proposta di individuazione da parte delle AATO regionali e modalità di approvazione e pubblicazione da parte della Regione delle Aree di Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*", che costituisce parte integrante del presente atto, si definiscono la tempistica, gli atti e i contenuti degli atti previsti dal procedimento amministrativo di individuazione delle AdS.

Nel corso della riunione del 29 maggio 2018 e di successivi confronti con funzionari della P.F. regionale preposta, i rappresentanti delle AATO hanno richiesto alla struttura regionale competente di definire una metodologia semplificata, basata su criteri geometrico-idrogeologici, per l'individuazione delle AdS delle captazioni idropotabili caratterizzate da una ridotta portata media derivata (così dette captazioni "minori").

A tal fine, nel corso del tirocinio extracurricolare di durata annuale svoltosi presso gli uffici della P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa dal 16 dicembre 2019 al 15 dicembre 2020, si è proceduto a definire la succitata metodologia con il contributo tecnico-scientifico dell'Università degli Studi di Camerino (soggetto promotore del tirocinio).

A conclusione di confronti tecnici avviati sull'argomento con le AATO, sono state definite "minori" le captazioni idropotabili caratterizzate da una portata media derivata ≤ 10 l/s: tuttavia, è fatta salva la facoltà delle AATO di individuare le eventuali captazioni che, pur rientrando nel limite di applicazione di tale metodologia semplificata, siano da ritenere strategiche rispetto al contesto locale e alla funzione del prelievo all'interno dello schema acquedottistico, ovvero risultino ubicate in prossimità di specifici centri di pericolo e debbano essere oggetto di studi idrogeologici approfonditi per una più precisa individuazione delle relative AdS.

Dall'analisi del database dei prelievi idropotabili delle AATO, attualmente disponibile presso gli uffici regionali, risulta che le captazioni idropotabili minori le cui AdS non sono state ancora preliminarmente definite, sono molto numerose (839) e ricadono in tutti i cinque ambiti territoriali delle AATO.

Le captazioni minori sono distinte in tre classi di portata crescente A, B, C e, a seconda che si tratti di captazione di acque sotterranee da sorgente o da pozzo, sono definiti i criteri geometrici e idrogeologici per il dimensionamento delle relative AdS, i cui dettagli e riferimenti sono riportati nelle figure e nelle tabelle dell'Allegato 3 della presente DGR.

Ai fini della condivisione degli elaborati finali, con nota n. 254083 del 08.03.2021 la P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa ha preliminarmente trasmesso alle AATO gli Allegati alla bozza di DGR, affinché ne approfondissero i contenuti generali e formulassero eventuali osservazioni.

L'AATO1 (Prot. Regione Marche n. 445438 del 19.04.2021), l'AATO2 (Prot. Regione Marche n. 322791 del 25.03.2021), l'AATO3 (Prot. Regione Marche n. 316749 del 23.03.2021), l'AATO4 (Prot. Regione Marche n. 337296 del 29.03.2021) e l'AATO5 (Prot. Regione Marche n. 327015 del 26.03.2021), hanno presentato osservazioni e suggerito proposte di modifica alla documentazione trasmessa, che la P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa ha sostanzialmente recepito negli Allegati 1, 2 e 3 al presente atto.



Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(*Stefania Tibaldi*)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DELLE ACQUE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
(*Stefania Tibaldi*)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del servizio
(*Nardo Goffi*)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI

Allegato 1 “Modifiche e integrazioni dell’Articolo 19 “Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” e dell’Articolo 21 “Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 145 del 26/01/2010”.

Allegato 2 “Contenuti dell’atto di proposta di individuazione da parte delle AATO e modalità di approvazione e pubblicazione da parte della Regione delle Aree di Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, ai sensi dell’articolo 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 145 del 26/01/2010 e ss.mm.ii”.

Allegato 3 “Metodologia semplificata per la individuazione delle Aree di Salvaguardia delle captazioni idropotabili minori (portata media derivata ≤ 10 l/s)”.

